

87406

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013

Provincia Autonoma di Trento**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 5 dicembre 2013, n. 2533

Requisiti per l'esercizio del commercio di animali di affezione - L.P. 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo).

- vista la legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 "*Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*";
- visto in particolare l'articolo 4, comma 2 della medesima che prevede l'individuazione dei requisiti per l'esercizio del commercio di animali di affezione, con particolare riferimento alle competenze professionali dei richiedenti e delle caratteristiche delle attrezzature e dei locali impiegati ed il comma 4 che prevede la tenuta di un registro degli animali, che comprende annotazione della loro provenienza e destinazione;
- preso atto che per "commercio di animali d'affezione", si intende qualsiasi attività economica diretta al commercio, all'allevamento, all'addestramento e alla custodia, compresa l'attività di toelettatura, di animali di affezione (articolo 2, comma 1);

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la norma citata in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare i requisiti per l'esercizio del commercio di animali di affezione e della tenuta del registro degli animali in ottemperanza all'articolo 4 della *legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)*, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
UGO ROSSILA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

Allegato parte integrante

Allegato A)

**Requisiti per l'esercizio del commercio di animali di affezione
(L.P. 28 marzo 2012, n. 4 "Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo")**

Ai sensi dell'articolo 2 della L.P. 28 marzo 2012, n. 4, si intende per:

- "animale d'affezione": l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione; gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione;
- "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno;
- "allevamento di altri animali d'affezione per attività commerciali": esclusivamente l'allevamento esercitato a fini di lucro;
- "commercio di animali d'affezione": qualsiasi attività economica diretta al commercio, all'allevamento, all'addestramento e alla custodia, compresa l'attività di toelettatura, di animali d'affezione.

L'articolo 4 della L.P. 28 marzo 2012, n. 4 prevede che per l'esercizio dell'attività di commercio di animali d'affezione sia richiesta la presentazione al comune territorialmente competente di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), fatti salvi i divieti fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari si esprime sulla sussistenza e sul controllo dei requisiti.

Competenze professionali.

Il responsabile dell'attività commerciale, per valutare l'età degli animali e per assicurarne e garantirne il benessere, riferito a ciascuna specie trattata, deve essere in possesso di adeguata formazione conseguita a seguito della partecipazione a corsi di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni o Province autonome o dagli Ordini professionali dei veterinari.

Caratteristiche delle attrezzature e dei locali impiegati.

I locali, funzionali alle tipologie di attività svolta, dotati della necessaria attrezzatura, devono disporre:

- 1) di pavimento a superficie liscia e facilmente lavabile;
- 2) di idonei filtri (cappa) e mezzi di captazione sfocianti oltre il tetto per l'allontanamento di odori, vapori, gas che si sviluppano durante l'attività di detenzione o toelettatura. In assenza di tale dotazione possono essere utilizzate cappe chimiche;
- 3) di gabbie situate in ambiente adeguatamente areate che assicurano il benessere degli animali;
- 4) in caso di somministrazione di alimenti, gli stessi devono essere preparati e/o conservati in una adeguata area dotata se necessario di armadio frigorifero;
- 5) di un'area di dimensioni proporzionate alle attività svolte, dotata di idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie, delle vasche, degli alimentatori, degli abbeveratoi e di tutto il materiale utilizzato per gli animali, potenzialmente contaminati con agenti patogeni;
- 6) acqua potabile e servizi igienici (per le attività di toelettatura mobili, deve essere garantita la presenza di impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani);
- 7) per le attività di commercio che prevedano l'importazione di animali acquatici, un adeguato sistema di disinfezione delle acque, tale da impedire la diffusione di eventuali agenti patogeni; il sistema deve essere riconosciuto idoneo dal Servizio Veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

- 8) di apposita cella o armadio frigorifero ove collocare gli animali morti; in alternativa il titolare deve adottare specifiche procedure di smaltimento tempestivo delle carcasse animali;
- 9) di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti che devono essere svuotati giornalmente e disinfettati periodicamente;
- 10) in caso di attività di vendita e custodia, una struttura idonea all'isolamento e alla cura degli animali malati.

Tali requisiti si applicano anche in caso di attività di toelettatura qualora compatibili con l'attività svolta. In ogni caso, la vasca di lavaggio deve essere dotata di pozzetto di decantazione ed intercettazione dei peli; deve essere garantita una temperatura adeguata in fase di lavaggio e asciugatura degli animali. Per le attività di toelettatura mobili i servizi igienici devono permettere agli operatori la pulizia e l'asciugatura delle mani.

Nel caso siano utilizzati gabbie, box o recinti:

- a) le superfici minime devono fare riferimento ai parametri fissati dalle norme vigenti, nonché alla razza e alle dimensioni del cane, e garantire il miglior confort rispetto alle caratteristiche etologiche e biologiche degli animali ricoverati. E' data la preferenza a box dotati di parquet esterno;
- b) devono essere costruiti con materiali che facilitino le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione;
- c) devono consentire il confinamento del cane, così da permettere le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione;
- d) devono essere dotati di cuccia o di adeguato spazio per il riposo;
- e) il pavimento deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i divisori fra recinti devono essere costruiti in modo da evitare lo stress visivo fra cani di box adiacenti ed eventuali ferimenti;
- f) i recinti devono essere sufficientemente spaziosi, per assicurare un moto fisiologicamente naturale, avere adeguata inclinazione di drenaggio e il settore giorno deve essere parzialmente coperto.

I locali e gli spazi impiegati devono essere mantenuti puliti ed adeguatamente areati; le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali devono essere eseguite seguendo procedure prestabilite (periodicità, tipo di operazione effettuata e prodotto impiegato).

Registro degli animali

Chi esercita il commercio di animali d'affezione è tenuto a registrare la provenienza e la destinazione degli stessi.

Il registro, che deve essere mantenuto sempre aggiornato, deve riportare l'identificazione degli animali e:

- in caso di attività di vendita di cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, un'annotazione individuale riportante la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione, l'età degli stessi e l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari; per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico è effettuato per singola partita indicando la data di acquisizione e la provenienza, mentre lo scarico è attestato riportando, di volta in volta con riferimento alla partita in entrata, la specie e il numero di animali ceduti e l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari;
- in caso di attività di allevamento, addestramento e custodia, la data d'ingresso e di uscita degli animali con l'indicazione del proprietario/detentore.

In caso di attività di toelettatura è sufficiente la registrazione del proprietario/detentore.

Segnalazione di inizio attività.

Alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presentata al Comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, devono essere allegati:

- 1) le evidenze attestanti la competenza del responsabile dell'attività per valutare l'età degli animali commercializzati e per assicurare le cure necessarie a garantire il benessere degli animali riferito a ciascuna specie commercializzata. Le evidenze possono essere ottenute tramite la partecipazione ad un corso di formazione professionale riconosciuto dalle Regioni o Province autonome o dagli Ordini professionali dei veterinari;
- 2) l'autocertificazione dell'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e del possesso dei requisiti morali, in particolare della non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S., ovvero di non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- 3) una planimetria con relazione che documenti la capacità ricettiva delle strutture in relazione al tipo di animali che si intende commercializzare;
- 4) nel caso di attività di toelettatura mobili, una relazione che documenti la capacità ricettiva del laboratorio, con l'indicazione delle caratteristiche generali del veicolo, gli allestimenti interni e le attrezzature disponibili.

Anagrafe degli operatori

Al fine di garantire e vigilare sul rispetto dei presenti requisiti, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari istituisce e aggiorna l'anagrafe delle attività di "commercio di animali da affezione".

I Comuni sono quindi tenuti a comunicare tempestivamente all'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'avvio di nuove attività.

Entro 6 mesi dall'approvazione della presente deliberazione i Comuni comunicano all'Azienda provinciale per i servizi sanitari i soggetti che già esercitano dette attività sul proprio territorio.

Adeguamento delle attività esistenti

Le attività di commercio di animali di affezione esistenti alla data di approvazione delle presenti disposizioni devono adeguarsi entro due anni dalla medesima ai criteri e alle caratteristiche previste.